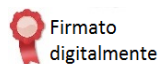


Pubblicato il 11/10/2024

N. 17584/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04423/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4423 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, ██████████, ██████████;

contro

██, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di ██████████, non costituito in giudizio;

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Marchetta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto della Direttrice Generale n. 1811 del 20.07.2023 (successivamente modificato con Decreto della Direttrice Generale n. 1984 del 07.08.2023), che ha indetto un “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010, presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze dell'Amministrazione Generale e delle strutture dell'Ateneo*”;
- dell'avviso pubblicato in data 22.02.2024, con il quale l'Università degli Studi di [REDACTED] “[REDACTED]” ha dato comunicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, escludendo l'odierno ricorrente;
- del Decreto della Direttrice n. 1197/2024 (prot. n. 0019220 del 10/04/2024) con il quale sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito;
- di tutti i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice del concorso e, in particolare, i nn. 1, 4 e 5, rispettivamente relativi alla definizione dei criteri di valutazione della prova scritta, allo svolgimento della prova scritta e alla correzione della prova scritta;
- nonché di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.6.2024:

- del Decreto della Direttrice Generale n. 1811 del 20.07.2023 (successivamente modificato con Decreto della Direttrice Generale n. 1984 del 07.08.2023), che ha indetto un “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010,*

presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per le esigenze dell'Amministrazione Generale e delle strutture dell'Ateneo";

- dell'avviso pubblicato in data 22.02.2024, con il quale l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha dato comunicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, escludendo l'odierno ricorrente;
- del Decreto della Direttrice n. 1197/2024 (prot. n. 0019220 del 10.04.2024) con il quale sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito;
- di tutti i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice del concorso e, in particolare, i nn. 1, 4 e 5, rispettivamente relativi alla definizione dei criteri di valutazione della prova scritta, allo svolgimento della prova scritta e alla correzione della prova scritta;
- nonché di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.7.2024:

- del provvedimento dell'Amministrazione resistente del 16 maggio 2024 – non pubblicato, né versato in atti – con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria *de qua* (Decreto della Direttrice Generale n. 1197/2024, prot. n. 0019220 del 10.04.2024; doc. 11 allegato al ricorso introduttivo) in favore di tre candidati idonei;
- di ogni provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, all'adozione di quello del 16 maggio 2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, presso l'Università degli Studi di [REDACTED] “[REDACTED]” per le esigenze dell'Amministrazione Generale e delle strutture dell'Ateneo, non conseguendo l'ammissione alla prova orale.
2. Con il presente ricorso egli ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo *“illegittimità dei criteri di valutazione della prova scritta – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487/1994. e 97 Cost. Illegittimità per manifesta irragionevolezza e illogicità”*. Rileva il ricorrente che, a fronte della previsione del bando che intendeva superata la prova scritta con il conseguimento di 21/30 punti, la commissione ha individuato tre criteri di valutazione (attinenza dell'elaborato al tema proposto; completezza descrittiva - anche sotto il profilo normativo; chiarezza espositiva e capacità di sintesi), attribuendo a ciascuno di essi 10 punti. Sennonché, l'attribuzione del mero voto numero ai predetti fattori, senza collegamento a un giudizio e senza l'individuazione di sotto-criteri, non consentirebbe di comprendere l'iter logico seguito dalla commissione, con conseguente illegittimità della valutazione così espressa.
3. Con atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 10.6.2024, presentato a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta con istanza di accesso documentale, il ricorrente ha ulteriormente sviluppato la censura, rilevando come dai punteggi conseguiti da taluni candidati risulterebbe che, illegittimamente, la prova sarebbe stata superata anche da concorrenti che hanno conseguito l'insufficienza per taluno dei criteri.
4. Con una seconda censura formulata nel predetto ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente contesta, altresì, l'irragionevolezza dei giudizi espressi dalla commissione, considerando che, suddividendo lo sviluppo della traccia in argomenti e sub-argomenti, il proprio compito ha coperto ben 16 di essi, a fronte di

una trattazione soltanto parziale da parte dei candidati che hanno, invece, superato la prova.

5. Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 15.7.2024 parte ricorrente ha censurato, per illegittimità derivata in ordine alle censure già dedotte, il provvedimento dell'Amministrazione resistente del 16 maggio 2024, tramite il quale sono stati assunti ulteriori tre candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso.

6. Si sono costituite l'Università degli Studi di [REDACTED] [REDACTED] e la controinteressata [REDACTED], che hanno argomentato in ordine all'infondatezza e/o inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

7. Alla camera di consiglio del 9.10.2024 il Collegio, sentite le parti costituite, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

9. In ordine al primo ordine di censure, va richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui *“Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto”* (Consiglio di Stato, II, 28.11.2023, n. 10180, e 22.4.2022, n.

3057; Id, III, 7.6.2021, n. 4367, e 29.1.2021, n. 864; Id., IV, 2.9.2021, n. 6201).

10. E' stato altresì precisato come *“i criteri di valutazione delle prove scritte non necessitano di particolare analiticità e devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità”* e che, laddove la commissione abbia *“individuato il peso specifico di ciascun criterio enucleato dal bando e ha specificamente attribuito a ciascuno di detti criteri una distinta valutazione”*, i candidati sono stati posti *“nelle condizioni di comprendere attraverso il voto numerico attribuito quali aspetti della [...] prova ne abbiano determinato l'esito non sufficiente”* (Cons. St., V, 19.9.2024, n. 7685).

11. Orbene, nel caso di specie, a fronte della previsione del bando per cui la prova scritta si considerava superata con l'attribuzione di 21/30 punti, la commissione ha individuato tre criteri di valutazione (attinenza dell'elaborato al tema proposto; completezza descrittiva - anche sotto il profilo normativo; chiarezza espositiva e capacità di sintesi), assegnando a ognuno di essi 10 punti. La valutazione delle prove è stata condotta, quindi, attribuendo un punteggio per ciascuno di detti criteri, risultando la votazione complessiva dalla loro sommatoria. Tale *modus operandi* è del tutto conforme alle indicazioni giurisprudenziali sopra ricordate, avendo consentito a ciascun candidato di comprendere in relazione a quali aspetti l'elaborato è risultato sufficiente o insufficiente e costituendo il predetto voto numerico, siccome rapportato a criteri di massima predeterminati, ragionevole bilanciamento delle esigenze di speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

12. Quanto all'ulteriore argomento prospettato da parte ricorrente, riguardante la possibilità che un elaborato possa essere stato positivamente valutato nel complesso (conseguendo il punteggio minimo di 21/30), pur eventualmente riportando un punteggio insufficiente in relazione a taluno dei criteri, si tratta di un esito che, da un lato, non è escluso dal bando e, dall'altro, non presenta profili di manifesta irragionevolezza, attenendo alla sfera delle scelte tecnico-discrezionali non sindacabili in sede di legittimità.

13. Anche la censura riguardante l'asserita illegittimità del giudizio comparativo

svolto dalla commissione è infondata. Il ricorrente pretende di ricavare la superiorità del proprio elaborato dal mero dato formale dell'avvenuta trattazione (talvolta, mera enumerazione) di argomenti/riferimenti normativi, in alcuni casi nemmeno immediatamente attinenti alla traccia (v. ad es. la digressione sull'affidamento diretto di lavori a fronte di un'assegnazione che indicava di trattare delle modalità di affidamento diretto di servizi e forniture), appiattendolo il giudizio valutativo su tale dato formale e dando luogo, in definitiva, a un'operazione del tutto stravagante rispetto ai criteri dettati dalla commissione, con ciò mancando di mettere in luce quegli aspetti di manifesta illogicità o erroneità entro cui soltanto è consentito il sindacato della discrezionalità tecnica.

14. In merito, occorre ricordare che il giudizio della commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione e tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, III, 14.9.2023, n. 8319).

15. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività. Tali vizi, nel caso di specie, non sono riscontrabili, attesa l'insufficiente e parziale prospettiva assunta dal ricorrente a sostegno delle censure promosse.

16. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.

17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Università degli Studi di [REDACTED] e da [REDACTED], quantificate in euro [REDACTED]/00), oltre accessori di legge, per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marco Savi, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO